

DCR/995/PC/2026 dd 04/08/2026

L.R. 31 dicembre 1986, n. 64, articolo 32 septies. Adozione delle modalità e disposizioni operative per la concessione di ristori regionali per i danni alle pertinenze di edifici adibiti ad abitazione, danneggiate a seguito degli eccezionali eventi meteorologici occorsi dal 13 luglio al 6 agosto 2023.

DECRETO DELL' ASSESSORE DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE

Decisione

1. Di adottare, ai sensi dell'articolo 32 septies della L.R. 64/1986 ed in conformità alla deliberazione di Giunta regionale 17 luglio 2026, n. 1046, il documento allegato, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente le modalità e disposizioni operative per la concessione di ristori regionali per i danni alle pertinenze di edifici adibiti ad abitazione, danneggiate a seguito degli eccezionali eventi meteorologici occorsi dal 13 luglio al 6 agosto 2023.
2. Di dare atto che, in attuazione alle disposizioni di cui al punto 2 della deliberazione di Giunta regionale 17 luglio 2026, n. 1046, l'allegato parte integrante del presente provvedimento presenta delle modificazioni di dettaglio non sostanziali rispetto a quello approvato con la medesima deliberazione.
3. Di avvalersi, ai sensi dell'art. 32 septies della L.R. 64/1986, dei Comuni individuati con decreto 22 agosto 2023, n. 736/PC/2023, ai fini della raccolta e dell'istruttoria delle domande presentate.
4. I soggetti danneggiati presentano le domande ai Comuni entro tre mesi dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale della Protezione Civile della Regione del presente provvedimento.
5. I Comuni istruiscono le domande entro sei mesi dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale della Protezione Civile della Regione del presente provvedimento.
6. È fatto obbligo ai beneficiari di presentare la rendicontazione alla Protezione Civile della Regione entro dodici mesi dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale della direzione stessa del decreto di concessione del contributo.
7. Di dare atto che l'intensità di aiuto dei danni oggetto di ristoro sarà definita con successiva deliberazione di Giunta regionale sulla base delle istanze pervenute ai Comuni e della spesa ammissibile comunicata dalle Amministrazioni comunali, fino ad un massimo del 45 per cento della spesa ammissibile e comunque nel limite massimo di euro 30.000,00 per ciascuna pertinenza, in relazione alle risorse regionali disponibili.
8. Di dare atto che i contributi previsti dalle modalità e disposizioni operative di cui al punto 1 possono essere integrati da eventuali ulteriori misure contributive statali e/o regionali, nel limite massimo della spesa ammissibile effettiva.
9. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e diffuso attraverso il sito web della Protezione civile della Regione (www.protezionecivile.fvg.it).

Motivazione

Ai sensi dell'articolo 32 septies della L.R. 64/1986 ed in conformità alla deliberazione di Giunta regionale 17 luglio 2026, n. 1046, risulta necessario adottare le modalità e disposizioni operative per la concessione di ristori regionali per i danni alle pertinenze di edifici adibiti ad abitazione,

danneggiate a seguito degli eccezionali eventi meteorologici occorsi dal 13 luglio al 6 agosto 2023, che presentano delle modificazioni di dettaglio non sostanziali rispetto a quelli approvati con la medesima deliberazione. In particolare sono ammesse, oltre alle pertinenze iscritte nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 a servizio di abitazioni, anche le pertinenze di edifici adibiti ad abitazione individuate come tali nei documenti catastali, in base alla normativa vigente al momento dell'accatastamento.

Atti presupposti

Decreto 13 luglio 2023, n. 622/PC/2023 con il quale l'Assessore regionale alla protezione civile, d'intesa con il Presidente della Regione, ha dichiarato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9, comma 2, della l.r. 31 dicembre 1986, n. 64, e per le motivazioni illustrate, a decorrere dal 13 luglio 2023 per la durata di mesi 6 dalla data del provvedimento medesimo, lo stato di emergenza sul territorio regionale, in vista di un rischio di emergenza, al fine di fronteggiare le conseguenze derivanti dall'evoluzione negativa dello scenario di rischio descritto nell'allerta regionale n. 7/2023 del 12 luglio 2023 e di predisporre gli interventi di prevenzione urgenti ed indispensabili alla salvaguardia della pubblica incolumità.

Decreto 25 luglio 2023, n. 667/PC/2023, ratificato con deliberazione della Giunta regionale del 25 agosto 2023 n.1323, con il quale l'Assessore regionale alla protezione civile, d'intesa con il Presidente della Regione, ha dichiarato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9, comma 2, della l.r. 31 dicembre 1986, n. 64, e per le motivazioni illustrate, a decorrere dal 24 luglio 2023 per la durata di mesi 6 dalla data del provvedimento medesimo, lo stato di emergenza sul territorio regionale, al fine di fronteggiare le conseguenze derivanti dall'evoluzione negativa dello scenario di rischio descritto nell'allerta regionale n. 11/2023 del 23 luglio 2023 e di avviare tutti gli interventi atti a fronteggiare l'emergenza a salvaguardia della pubblica incolumità.

Decreto 22 agosto 2023, n. 736/PC/2023 dell'Assessore regionale delegato alla protezione civile, con il quale è stato aggiornato l'ultimo elenco dei Comuni colpiti dall'emergenza occorsa sul territorio regionale a partire dal 13 luglio 2023 precedentemente individuati con decreto 1 agosto 2023, n. 728/PC/2023.

Delibera del Consiglio dei Ministri del 28 agosto 2023 (*pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 210 del 08-09-2023*) con cui è stato dichiarato lo stato emergenziale per 12 mesi sul territorio regionale, prorogato di ulteriori 12 mesi con delibera del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2024.

Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 1023 del 15 settembre 2023 (di seguito "Ordinanza n. 1023/2023" oppure "OCDPC n. 1023/2023") *"Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che dal 13 luglio al 6 agosto 2023 hanno interessato il territorio della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia"* (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 225 del 26 settembre 2023).

Decreto 18 settembre 2023, n. 839/PC/2023 dell'Assessore regionale delegato alla protezione civile con il quale, in attuazione alla deliberazione di Giunta regionale 15 settembre 2023, n. 1450, con il quale, in particolare, è stato adottato, ai sensi dell'articolo 32 septies della L.R. 64/1986 ed in conformità alla deliberazione di Giunta regionale 15 settembre 2023, n.1450, il documento allegato sub B), recante "Modalità di presentazione della ricognizione dei danni subiti e della richiesta di contributo per le prime misure economiche di immediato sostegno ai soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo e ai beni mobili colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi dal 13 luglio 2023 al 6 agosto 2023".

Decreto 20 marzo 2024, n. 232/PC/2024, aggiornato con decreto 12 dicembre 2025, n.1306/PC/2025, con il quale l'Assessore regionale alla protezione civile ha adottato, ai sensi dell'articolo 32 septies della L.R. 64/1986 ed in conformità alla deliberazione di Giunta regionale 29 dicembre 2023, n. 2122, in particolare il documento allegato sub B), facente parte integrante e sostanziale del medesimo provvedimento, recante "Modalità per la concessione, erogazione e

rendicontazione dei ristori ai soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo e ai beni mobili dagli eventi meteorologici verificatisi dal 13 luglio 2023 al 6 agosto 2023 Revisione n. 1 del 20 marzo 2024”;

Deliberazione della Giunta regionale 17 luglio 2026, n. 1046, con la quale si stabilisce:

1. Di approvare, ai sensi dell'articolo 32 septies della L.R. 64/1986, il documento allegato sub A), facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente le modalità e disposizioni operative per la concessione dei ristori regionali per i danni alle pertinenze di edifici adibiti ad abitazione, danneggiate a seguito degli eccezionali eventi meteorologici occorsi dal 13 luglio al 6 agosto 2023.
2. Di autorizzare l'Assessore regionale delegato alla protezione civile ad apportare con il decreto di cui all'art. 32 septies, LR n. 64/1986, eventuali modifiche di carattere non sostanziale al presente provvedimento.
3. Di dare atto che l'intensità di aiuto dei danni oggetto di ristoro sarà definita con successiva deliberazione di Giunta regionale sulla base delle istanze pervenute ai Comuni e della spesa ammissibile comunicata dalle Amministrazioni comunali, fino ad un massimo del 45 per cento della spesa ammissibile e comunque nel limite massimo di euro 30.000,00 per ciascuna pertinenza, in relazione alle risorse regionali disponibili.
4. Per le fasi di raccolta e di istruttoria delle domande, l'Assessore delegato alla protezione civile si avvale, ai sensi dell'articolo 32 septies della L.R. 64/1986, dei Comuni individuati con decreto 22 agosto 2023, n. 736/PC/2023.
5. Le istanze di contributo devono essere presentate all'ente attuatore entro tre mesi dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale della Protezione Civile della Regione del decreto dell'Assessore regionale delegato alla protezione civile adottato in attuazione al presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 32 septies della L.R. 64/1986.
6. Le istanze di contributo devono essere istruite dai Comuni enti attuatori entro sei mesi dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale della Protezione Civile della Regione del decreto dell'Assessore regionale delegato alla protezione civile adottato in attuazione al presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 32 septies della L.R. 64/1986.
7. La rendicontazione deve essere presentata dal beneficiario alla Protezione Civile della Regione entro dodici mesi dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale della Protezione Civile della Regione del decreto di concessione del contributo medesimo.
8. Di dare atto che i contributi previsti dalle modalità e disposizioni operative di cui al punto 1 possono essere integrati da eventuali ulteriori misure contributive statali e/o regionali, nel limite massimo della spesa ammissibile effettiva.

D.P.Reg. 20 aprile 2023, n. 086/Pres di delega all'Assessore Riccardo Riccardi a trattare gli affari di competenza della Protezione civile della Regione.

Riferimenti normativi

1. L.r. 31 dicembre 1986, n. 64, recante; “Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile”, con particolare riferimento agli articoli:
 - 9, comma 2, ai sensi del quale al Presidente della Regione od all'Assessore regionale delegato è dato, in caso di urgenza ed in vista di un rischio di emergenza, nonché nel corso dello stato di emergenza, decidere direttamente - salve le competenze statali - con proprio decreto, anche in deroga alle disposizioni vigenti, ivi comprese quelle di contabilità pubblica, sulle più immediate esigenze del servizio per la protezione civile e provvedere agli interventi relativi;
 - 32 septies della stessa L.R. 64/1986, è autorizzata a concedere contributi anche avvalendosi delle strutture dell'Amministrazione regionale di cui all'articolo 9, comma 3 e degli enti territorialmente interessati in qualità di enti attuatori, per il ristoro dei danni conseguenti ad evento calamitoso per il quale sia stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi del citato articolo 9, secondo comma, secondo disposizioni attuative definite con decreto dell'Assessore regionale delegato alla protezione civile, su conforme deliberazione della Giunta regionale e che, a tal fine, il Presidente della Regione,

ovvero l'Assessore regionale delegato alla protezione civile individua, con proprio decreto, i Comuni colpiti dall'evento calamitoso;

- 33, relativo al Fondo regionale per la protezione civile.

2. L.r. 8 agosto 2007, n. 21 recante: "Nuove norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale".

3. Legge e regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato di cui rispettivamente al R.D. 2440/1923 e R.D. 827/1924.

4. Art. 9 della l. 25 novembre 1971, n. 1041, relativo alle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato autorizzate da leggi speciali.

5. Legge regionale 28 dicembre 2023, n. 15, art. 5 comma 9 di aggiornamento dell'art. 32 septies della L.R. 64/1986, comma 1 bis, in vigore dal 1 gennaio 2024.

L' ASSESSORE DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE

- dott. Riccardo Riccardi -

L.R. 64/1986, ART.32 SEPTIES. MODALITÀ E DISPOSIZIONI OPERATIVE PER LA CONCESSIONE DI RISTORI REGIONALI PER I DANNI ALLE PERTINENZE DI EDIFICI ADIBITI AD ABITAZIONE, DANNEGGIATE A SEGUITO DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI OCCORSI DAL 13 LUGLIO al 6 AGOSTO 2023.

**Articolo 1
Campo di applicazione**

1. Le presenti disposizioni disciplinano, ai sensi dell'articolo 32 septies della L.R. 64/1986 e in attuazione alla deliberazione 17 luglio 2026, n. 1046, l'assegnazione di contributi a favore di proprietari di pertinenze di edifici adibiti ad abitazione, danneggiate in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici avversi occorsi dal 13 luglio 2023 al 6 agosto 2023, situate nei territori dei Comuni colpiti individuati con decreto n. 736/PC/2023 del 22 agosto 2023.
2. La finalità delle presenti disposizioni è di tutelare la pubblica incolumità favorendo il ripristino di immobili danneggiati a seguito dell'emergenza dal 13 luglio 2023 al 6 agosto 2023, ed in particolare le pertinenze in quanto le stesse, a differenza delle abitazioni, sono ammesse solo in parte ai contributi statali, previsti a seguito della dichiarazione di stato di emergenza nazionale.
3. Le pertinenze oggetto delle presenti modalità attuative sono costituite dagli immobili a servizio delle abitazioni e:
 - a) iscritti nelle categorie catastali C/2 (depositi, magazzini), C/6 (Garage, posti auto, rimesse, scuderie, stalle), C/7 (tettoie chiuse o aperte) o comunque indicati quale pertinenza di edifici adibiti ad abitazione nei documenti catastali, in base alla normativa vigente al momento dell'accatastamento;
 - b) che sono ubicati nei centri abitati dei Comuni di cui al successivo punto e), in quanto la tipica interconnessione tra edifici in queste aree comporta la necessità di garantire la necessaria messa in sicurezza degli immobili nel loro complesso;
 - c) che pur non essendo ubicati nei centri abitati, confinano con vie ed aree di pubblico accesso e transito quali:
 - strade di proprietà pubblica o strade private ad uso pubblico gravate da servitù pubbliche di passaggio, come risultanti dalle mappe catastali;
 - piazze, parchi destinati all'uso collettivo e di libero accesso;
 - in generale strade ed aree di pubblico passaggio, aventi funzione di interesse generale (transito di una collettività indeterminata di persone);
 - d) in possesso dei previsti titoli abilitativi edilizi e in assenza di difformità con le norme urbanistiche ed edilizie;
 - e) situati nei territori dei Comuni colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici avversi occorsi dal 13 luglio 2023 al 6 agosto 2023 individuati con decreto dell'Assessore regionale delegato alla protezione civile n. 736/PC/2023 del 22 agosto 2023;
 - f) danneggiati con nesso di causalità diretto con gli eventi meteorologici suddetti;
 - g) i cui danni risultino già segnalati nell'ambito della raccolta delle domande di contributo promossa dalla Regione ai sensi della Delibera n° 1450 del 15 settembre 2023, per i danni relativi al patrimonio edilizio abitativo e beni mobili di privati, che si è conclusa il 31 ottobre 2023. La Protezione civile della Regione pubblicherà nel proprio sito internet l'elenco delle domande che risultano ammissibili secondo questo requisito. Tenuto conto del tempo trascorso dall'evento calamitoso, sarà possibile aggiornare l'importo necessario al ripristino delle pertinenze, considerato tra l'altro le modifiche dei prezzi dei materiali e l'eventuale aggravamento dei danni.

4. I ristori non hanno alcuna finalità risarcitoria, e pertanto il ripristino dei beni costituisce condizione di legittimità per la loro erogazione.

Articolo 2

Soggetti beneficiari

1. Fatto salvo quanto riportato negli altri articoli delle presenti modalità attuative, ed in particolare l'art.9, i ristori di cui all'articolo 1 sono concessi ai soggetti che alla data dell'evento calamitoso, risultavano proprietari o comproprietari (che agiscono in nome e per conto degli altri comproprietari), compresi eventuali eredi degli stessi, di pertinenze come definite dall'art.1.

Articolo 3

Destinazione del ristoro ed esclusioni

1. I ristori sono destinati a contribuire:
 - a) alla ricostruzione in sito o al ripristino delle pertinenze così come definite dall'art. 1, distrutte o danneggiate, incluse le spese per la demolizione e smaltimento e le spese di recupero edilizio;
 - b) alle spese connesse con il ripristino o la sostituzione di impianti tecnologici indispensabili all'utilizzo della pertinenza quali impianti idrici o quadri elettrici, etc..., ubicati nelle unità di cui alla sopra citata lettera a), con le limitazioni di cui all'art.4;
 - c) prestazioni tecniche (progettazione, direzione lavori, ecc.) comprensive di oneri riflessi (cassa previdenziale) – entro il limite del 10% della somma delle voci a), e b);
2. Sono esclusi dall'ambito applicativo del ristoro:
 - a) le pertinenze, di proprietà di una persona fisica o di un'impresa, destinati alla data dell'evento calamitoso all'esercizio di un'attività economica e produttiva;
 - b) i fabbricati o porzioni di fabbricati realizzati in violazione delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi, salvo che alla data dell'evento calamitoso, in base alle norme di legge, siano stati conseguiti, in sanatoria, i relativi titoli abilitativi;
 - c) i fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, non risultino iscritti al catasto fabbricati o per i quali non sia stata presentata, entro tale data, apposita domanda di iscrizione a detto catasto;
 - d) i fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, risultavano collabenti o in corso di costruzione; per edifici "collabenti" si intendono quelli che per le loro caratteristiche (ovvero l'accentuato livello di degrado) non sono suscettibili di produrre reddito, ad es. ruderi, porzioni di fabbricato vuote e non completate. Essi possono essere accatastati nell'apposita categoria catastale F/2 "unità collabenti";
 - e) le pertinenze non rispondenti ai requisiti di cui all'art.1;
 - f) ampliamenti delle pertinenze rispetto alla situazione in essere al momento dell'evento.
3. Per l'immobile oggetto del ristoro è previsto il mantenimento della destinazione d'uso originaria fino alla data di presentazione del rendiconto.

Articolo 4

Entità del ristoro concesso

1. All'esito della raccolta delle domande sarà determinato il fabbisogno complessivo, e quindi verrà stabilita l'entità del ristoro, fino ad un massimo del **45%** delle spese già sostenute dopo il 13 luglio

2023 e/o spese da sostenere, previste dall'art. 3, comma 1, e comunque nel limite massimo di **30.000,00 euro** per ciascuna pertinenza.

Articolo 5

Procedure di accesso al ristoro e concessione

1. La domanda per l'accesso ai ristori è presentata utilizzando i modelli allegati alle presenti modalità attuative quale parti integranti, presso il Comune dove si trova la pertinenza di cui all'art.1 comma 3, e consegnata a mano, spedita a mezzo posta con raccomandata A.R. oppure tramite posta elettronica certificata (PEC), allegando copia di un documento di identità del richiedente.
2. Il termine di presentazione delle domande di cui al comma 1 è di **3 mesi** a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale della Protezione Civile della Regione del decreto dell'Assessore delegato alla protezione civile di approvazione delle presenti modalità attuative.
3. In caso di proprietà di beni immobili, la domanda di ristoro può essere presentata da uno dei comproprietari (inclusi eventuali eredi) in nome e per conto degli altri. In tal caso alla domanda è necessario allegare apposita delega a presentare domanda e a riscuotere il ristoro rilasciata dagli altri comproprietari.
4. Il Comune istruisce le domande progressivamente, verificandone la regolarità in rapporto alla completezza della domanda.
5. A conclusione dell'attività istruttoria, e comunque non oltre i **6 mesi** a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale della Protezione Civile della Regione del decreto dell'Assessore delegato alla protezione civile di approvazione delle presenti modalità attuative, fatto salvo quanto previsto dall'art.2 comma 7 della legge 241/90, i Comuni provvedono a comunicare alla Protezione civile della Regione le domande ammesse e relativi importi, secondo modalità che verranno successivamente rese note.
6. Ai sensi dell'articolo 10 bis della Legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), prima della formale adozione di un eventuale provvedimento negativo, il Comune comunica agli istanti ogni motivo ostativo al riconoscimento del ristoro sulla base di quanto previsto dalle presenti modalità attuative.
7. La Protezione Civile della Regione a seguito dell'esito dell'istruttoria da parte dei Comuni, provvederà all'adozione del provvedimento di concessione degli importi ai beneficiari.
8. Il provvedimento di concessione stabilisce in particolare:
 - a) il termine e le modalità di presentazione della rendicontazione;
 - b) il Codice unico di progetto (CUP);
 - c) i casi di annullamento o revoca del provvedimento di concessione.
9. Sono fatte salve le eventuali determinazioni in ordine ad aiuti finanziari regionali o statali che potranno interessare i medesimi immobili per le finalità di cui all'art. 3 delle presenti modalità attuative, e rispetto ai quali il ristoro di cui al presente provvedimento verrà considerato un aiuto integrativo, nel limite delle spese ammissibili.
10. Tutte le comunicazioni ai beneficiari, in caso di elevata numerosità delle domande pervenute e da istruire, potranno avvenire anche tramite procedure automatizzate all'indirizzo email o PEC del richiedente indicato in domanda, comprese quelle di revoca, rideterminazione e decadenza dal diritto al ristoro, salvo quanto previsto al successivo comma 12.
11. La pubblicazione sulla pagina internet dedicata dei provvedimenti, compresa concessione, decadenza dal diritto al ristoro, revoca e rideterminazione, costituisce la modalità di comunicazione degli atti al singolo beneficiario, al pari di quanto già previsto per altre procedure contributive regionali, e per ragioni di economicità ed efficienza del procedimento, come richiesto dalle norme (L. n. 241/90, D.lgs n. 82/2005).

12. La pubblicazione di cui al comma 11 viene accompagnata dall'invio di PEC, email e di sms "massivi" ai contatti forniti dai richiedenti nella domanda di ristoro; per chi non abbia inserito il recapito PEC o email, la comunicazione avverrà per mezzo di raccomandata A/R con ricevuta di ritorno.

Articolo 6

Anticipazioni

1. Il presente articolo disciplina le modalità di erogazione, su istanza del beneficiario, dell'anticipazione del ristoro concesso nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 5.
2. Il ristoro può essere erogato in via anticipata in misura non superiore al **50%** dell'importo del ristoro concesso, previa presentazione di richiesta dell'anticipazione secondo il modello allegato alle presenti modalità attuative.
3. Le istanze di anticipazione dovranno essere presentate alla Protezione civile della Regione, tramite PEC all'indirizzo protezione.civile@certregione.fvg.it.
4. L'erogazione in via anticipata è effettuata dalla Protezione civile della Regione entro il termine massimo di sessanta giorni decorrenti dalla data di ricezione della richiesta.
5. Ove la domanda di erogazione in via anticipata sia ritenuta irregolare o incompleta, verrà data comunicazione all'interessato indicandone le cause e assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione, pena l'inammissibilità della richiesta di anticipo.

Articolo 7

Termini e modalità di rendicontazione delle spese

1. Il beneficiario del ristoro è tenuto a presentare alla Protezione civile della Regione, entro **12 mesi** dalla data di pubblicazione della concessione, la richiesta di liquidazione del saldo del ristoro e la documentazione giustificativa della spesa sostenuta (scontrini fiscali parlanti e/o ricevute e/o fatture) unitamente ai dati dei mezzi di pagamento (quietanza del creditore, bonifici, scontrini, scontrini parlanti, o altro strumento di pagamento che ne consenta la tracciabilità), intestati al proprietario o comproprietario (inclusi eventuali eredi), ovvero ad un componente del nucleo familiare del beneficiario del ristoro, recanti data successiva al 13 luglio 2023.
2. È fatto salvo l'accoglimento di eventuale motivata richiesta di proroga del termine di cui al comma 1, se inviata prima della scadenza del termine stesso, per una sola volta, e per un periodo non superiore a **3 mesi**.
3. Il beneficiario è tenuto a presentare, in sede di rendicontazione, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sugli eventuali contributi richiesti o concessi da Enti pubblici, sugli indennizzi in corso o incassati da compagnie assicuratrici nonché sulle eventuali detrazioni fiscali spettanti.
4. Eventuali indennizzi, contributi o detrazioni, riferiti alle spese ammissibili, percepiti anche successivamente alla rendicontazione e liquidazione del ristoro dovranno essere comunicati entro 10 giorni dall'avvenuta erogazione o godimento alla Protezione civile della Regione consegnando la relativa documentazione, ai fini della rideterminazione del ristoro e del conseguente recupero per la parte eccedente, secondo le modalità previste agli articoli 49 e 50 della legge regionale 7/2000.
5. La rendicontazione dovrà essere presentata alla Protezione civile della Regione, tramite PEC all'indirizzo protezione.civile@certregione.fvg.it.
6. L'erogazione del ristoro è effettuata dalla Protezione civile della Regione entro il termine massimo di sessanta giorni decorrenti dalla data di ricezione della richiesta.

7. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta verrà data comunicazione all'interessato, assegnando un termine massimo non superiore a trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione, pena la revoca del ristoro concesso.

Art. 8

Annullamento, revoca e rideterminazione della concessione

1. Il provvedimento di concessione del ristoro è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di illegittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede.
2. Il provvedimento di concessione è revocato a seguito della decadenza dal diritto al ristoro per inadempimento o rinuncia del beneficiario.
3. Il ristoro è rideterminato in tutti i casi previsti dal presente Allegato compreso quello in cui la predetta rideterminazione sia conseguente all'eventuale indennizzo assicurativo riconosciuto successivamente alla rendicontazione, ed in particolare per:
 - a. inadempimento o rinuncia del beneficiario;
 - b. se la rendicontazione delle spese non è stata presentata o è stata presentata oltre il termine previsto per la presentazione della stessa o, nel caso di proroga del termine, oltre la data fissata nella comunicazione di concessione della proroga;
 - c. nel caso di mancata indicazione di indennizzi, detrazioni o altri contributi percepiti;
 - d. nel caso in cui la spesa rendicontata è difforme rispetto agli interventi preventivati in sede di domanda;
 - e. in casi di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
4. Nei casi di cui ai precedenti commi è richiesta, entro il termine stabilito, la restituzione totale o parziale delle somme erogate maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale a decorrere dalla data delle erogazioni sino alla data della effettiva restituzione, ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 7/2000.
5. I provvedimenti di annullamento, revoca o rideterminazione sono adottati entro il termine di 180 giorni, decorrenti dalla data in cui il responsabile del procedimento abbia notizia del fatto dal quale sorge l'obbligo di provvedere.

Articolo 9

Titolarità del ristoro in caso di cessione del fabbricato o decesso del beneficiario

1. L'alienazione a terzi dell'unità immobiliare danneggiata, effettuata prima della scadenza di presentazione della documentazione di rendicontazione ai sensi dell'articolo 8, costituisce causa di decadenza dal contributo, se il richiedente deve ancora effettuare gli interventi. Il beneficiario potrà godere del contributo nei limiti della quota parte di spesa sostenuta prima dell'alienazione dell'immobile o prima della cessione del diritto reale di godimento sull'immobile.
2. Ai sensi dell'articolo 54 della legge regionale 10/2023 la documentazione di cui all'art. 7 può essere intestata e presentata anche dagli eredi di chi ha presentato domanda. A tal fine l'erede, autorizzato da eventuali coeredi, comunica la richiesta di subentro, nella posizione contributiva del deceduto, alla Protezione civile della Regione.

Articolo 10

Controlli

1. Ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000, la Protezione civile si riserva di effettuare controlli su almeno il 5% delle rendicontazioni con richiesta di trasmissione dei documenti già dichiarati in sede di rendiconto, entro termine fissato pena la revoca del ristoro.
2. Ai sensi dell'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal citato testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
3. Il beneficiario del ristoro regionale si impegna a conservare ed esibire tutta la documentazione indicata all'articolo 7 per un periodo non inferiore a tre anni decorrente dalla data del decreto di liquidazione a saldo ed erogazione dell'incentivo.
4. Nel caso in cui venisse accertata l'irregolarità o venisse accertata la mancata corrispondenza tra quanto dichiarato in domanda o documentato in sede di controllo, la Protezione civile dichiarerà la decadenza dal diritto al ristoro con obbligo di restituzione della somma erogata nonché degli interessi calcolati secondo quanto previsto dall'articolo 49 della L.R. 7/2000, decorrenti dalla data dell'erogazione dell'incentivo stesso.

Articolo 11

Assicurazioni, detrazioni, cumulabilità

1. È ammessa la cumulabilità tra i ristori di cui alle presenti modalità attuative ed altri contributi pubblici, indennizzi assicurativi e detrazioni fiscali previsti da provvedimenti statali o regionali, nel limite massimo della spesa ammissibile effettiva.
2. Nel caso in cui la sommatoria dei suddetti contributi ecceda l'importo del danno, si procede alla corrispondente riduzione del ristoro.
3. Nel caso in cui il beneficiario abbia ricevuto un indennizzo assicurativo deve trasmettere al Soggetto istruttore una dichiarazione della compagnia assicurativa che certifica a quale categoria di danni fa riferimento l'indennizzo, al fine di valutarne la corrispondenza con le spese riconosciute ammissibili ai fini della concessione del ristoro; in caso contrario, in presenza di categorie di spesa ammissibili e non ammissibili, l'importo dell'indennizzo assicurativo relativo alle sole voci di spesa ammissibili è determinato d'ufficio in proporzione, considerando il rapporto tra l'importo riconosciuto quale spesa ammissibile e l'importo complessivo dichiarato.
4. Eventuali indennizzi o contributi, riferiti alle spese ammissibili, percepiti successivamente alla rendicontazione del ristoro dovranno essere comunicati entro 10 giorni alla Protezione civile, inviando la relativa documentazione, ai fini della rideterminazione del ristoro ai sensi dell'articolo 8 e del conseguente recupero per la parte eccedente, secondo le modalità previste agli articoli 49 e 50 della legge regionale 7/2000 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 12

Responsabile del procedimento

1. Il Responsabile del procedimento, è indicato alla pagina internet <https://www.protezionecivile.fvg.it/it/contributi-statali-lug23>.

Art. 13
Trattamento dei dati personali

1. Con riferimento al D.Lgs. n. 196/2003 come modificato con D. Lgs. 101/2018, in attuazione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, l'informativa aggiornata inerente il trattamento dei dati personali è pubblicata alla pagina <https://www.protezionecivile.fvg.it/it/informativa-sulla-privacy>.

Articolo 14
Entrata in vigore

1. Le presenti modalità attuative entrano in vigore dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale della Protezione Civile della Regione del decreto dell'Assessore delegato alla protezione civile di approvazione delle presenti modalità attuative.

Articolo 15
Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dalle presenti modalità attuative, si rinvia alle norme di cui alla legge 241/90 e alla L.R. 7/2000.
2. Ai sensi dell'articolo 38 bis della legge regionale 7/2000, il rinvio a leggi regolamenti ed atti comunitari operato dal Bando si intende effettuato al testo vigente degli stessi, comprensivo delle modificazioni ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

RICHIESTA DI RISTORO REGIONALE PERTINENZE

AI COMUNE di _____

Eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 13 luglio al 6 agosto 2023 nel territorio della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia

DATI SOGGETTO DICHIARANTE

Il/La sottoscritto/a _____

Codice Fiscale _____

nato/a a _____ il _____

Comune di residenza _____ Prov _____

Via/Viale/Piazza _____ n. _____

Telefono +39 _____ / _____; Cell. +39 _____ / _____

mail/PEC _____

IN QUALITA' DI

- ☐ proprietario o comproprietario (che agisce in nome e per conto degli altri comproprietari) di pertinenze di edifici adibiti ad abitazione, ubicati nei centri storici o che confinano con vie ed aree di pubblico accesso e transito, danneggiate a seguito degli eccezionali eventi meteorologici avversi occorsi dal 13 luglio 2023 al 6 agosto 2023, situate nei territori dei Comuni colpiti individuati con decreto n. 736/PC/2023 del 22 agosto 2023;
- ☐ erede (che agisce in nome e per conto degli altri eredi) di soggetto che alla data degli eventi era proprietario di pertinenze di edifici adibiti ad abitazione, ubicati nei centri storici o che confinano con vie ed aree di pubblico accesso e transito, danneggiate a seguito degli eccezionali eventi meteorologici avversi occorsi dal 13 luglio 2023 al 6 agosto 2023, situate nei territori dei Comuni colpiti individuati con decreto n. 736/PC/2023 del 22 agosto 2023;
- ☐ tutore legale di uno dei soggetti sopra indicati;

CHIEDE

- ☐ Il contributo per la ricostruzione in sito o il ripristino delle pertinenze così come sopra definite, incluso le spese per la demolizione, lo smaltimento e le spese di recupero edilizio;
 - ☐ Il contributo per le prestazioni tecniche (progettazione, direzione lavori, procedimenti autorizzativi, stime, consulenza, perizie, etc.) connesse con le spese di cui al punto sopra indicato;
 - ☐ Il contributo per il ristoro delle spese connesse con il ripristino o la sostituzione di impianti tecnologici indispensabili all'utilizzo della pertinenza quali impianti idrici o elettrici;
- secondo gli importi di seguito indicati.

DICHIARA AI SENSI DEL D.P.R. N. 445/2000

(consapevole ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, delle responsabilità e sanzioni, previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, in caso di dichiarazioni mendaci)

DESCRIZIONE DELLA PERTINENZA DANNEGGIATA

- via/viale/piazza/(altro) _____ n. _____
nel Comune di _____ Prov. _____ CAP _____
FG _____ MAPP _____ Sub _____ Categoria Catastale _____
 - costituita da: n. _____ piani, di cui n. _____ interrati e n. _____ seminterrati
 - edificata nel rispetto delle disposizioni di legge ovvero, alla data dell'evento calamitoso, i prescritti titoli abilitativi sono stati conseguiti in sanatoria ☐ SI ☐ NO
Domanda in sanatoria del _____ n. prot. _____
- ☐ ubicata nel centro abitato
- ☐ ubicata fuori dal centro abitato ma confinante con vie ed aree di pubblico accesso e transito ed in particolare:
- ☐ strade di proprietà pubblica o strade private ad uso pubblico gravate da servitù pubbliche di passaggio, come risultanti dalle mappe catastali;
- ☐ piazze, parchi destinati all'uso collettivo e di libero accesso;
- ☐ in generale strade ed aree di pubblico passaggio, aventi funzione di interesse generale (transito di una collettività indeterminata di persone);
- ☐ I danni alla pertinenza sono stati segnalati nell'ambito della raccolta delle domande di contributo promossa dalla Regione ai sensi della Delibera n° 1450 del 15 settembre 2023, che si è conclusa il 31 ottobre 2023, ed in particolare per la domanda prot.n. _____

LA PERTINENZA ALLA DATA DELL'EVENTO ERA:

- ☐ parzialmente danneggiata;
- ☐ completamente danneggiata, distrutta;
- ☐ dichiarata inagibile come da _____ (indicare provvedimento);

QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA

Le spese stimate o sostenute per il ripristino dei danni alle parti strutturali e non strutturali sono di seguito riportate:

	Spesa (in €)	
	stimata	di cui sostenuta
Demolizioni		
Smaltimenti di rifiuti		
Elementi strutturali		
Finiture interne ed esterne		
Serramenti interni ed esterni		

Impianti tecnologici		
Eventuali adeguamenti obbligatori per legge (adeguamento alla L.13/89 ecc..)		
Prestazioni tecniche (progettazione, direzione lavori, ecc.), comprensive di oneri riflessi (cassa previdenziale)		
Somma		

CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI

Per la pertinenza danneggiata sono state presentate domande di contributo presso altri enti:

☐ SI *(Indicare il nome dell'Ente)*

(Indicare il tipo di contributo richiesto)

☐ NO

Il contributo è stato percepito

☐ SI per € _____ *(Indicare l'importo)*

☐ NO

ASSICURAZIONI

La pertinenza danneggiata, alla data dell'evento calamitoso, era coperta da assicurazione:

☐ SI

☐ NO

L'indennizzo è già stato percepito:

☐ SI

per € _____ *(Indicare l'importo ed allegare, se già disponibile, la perizia della compagnia di assicurazioni e la quietanza liberatoria)*

☐ NO

CHIEDE

che l'accredito dell'importo disponibile avvenga sul seguente conto corrente bancario/postale:

IBAN: _____

INTESTATARIO CONTO CORRENTE _____

Istituto _____

Agenzia _____

SI IMPEGNA

- a) a comunicare l'eventuale riconoscimento di un indennizzo nel caso di presenza di una polizza assicurativa a copertura dei danni di cui sopra.
- b) a comunicare l'eventuale riconoscimento di un contributo concesso/erogato da parte di altro ente per le medesime spese.

ALLEGA

- ☐ perizia della Compagnia di assicurazioni e quietanza liberatoria se disponibile;
- ☐ delega dei comproprietari / coeredi
- ☐ documentazione attestante l'importo e il titolo in base al quale è corrisposto l'eventuale contributo da parte di un altro ente pubblico;
- ☐ fotocopia del documento d'identità del sottoscrittore;

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del *"Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)"*, il sottoscritto dichiara di essere informato che i dati personali raccolti e contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo gli competono tutti i diritti previsti dagli articoli da 15 a 20 del medesimo Regolamento.

DATA _____

Firma del richiedente

RICHIESTA DI RISTORO REGIONALE PERTINENZE

Anticipazione (art.6 modalità attuative)

COMUNE di _____

**Eventi meteorologici verificatisi dal 13 luglio al 6 agosto 2023 nel territorio della
Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia**

DATI SOGGETTO RICHIEDENTE

Il/La sottoscritto/a _____

in riferimento alla domanda di contributo presentata al Comune di _____ in
data _____, prot. n. _____

IN QUALITA' DI

- ☐ proprietario o comproprietario (che agisce in nome e per conto degli altri comproprietari) di pertinenze di edifici adibiti ad abitazione, ubicati nei centri storici o che confinano con vie ed aree di pubblico accesso e transito, danneggiate a seguito degli eccezionali eventi meteorologici avversi occorsi dal 13 luglio 2023 al 6 agosto 2023, situate nei territori dei Comuni colpiti individuati con decreto n. 736/PC/2023 del 22 agosto 2023;
- ☐ erede (che agisce in nome e per conto degli altri eredi) di soggetto che alla data degli eventi era proprietario di pertinenze di edifici adibiti ad abitazione, ubicati nei centri storici o che confinano con vie ed aree di pubblico accesso e transito, danneggiate a seguito degli eccezionali eventi meteorologici avversi occorsi dal 13 luglio 2023 al 6 agosto 2023, situate nei territori dei Comuni colpiti individuati con decreto n. 736/PC/2023 del 22 agosto 2023;
- ☐ tutore legale di uno dei soggetti sopra indicati;

CHIEDE

- l'anticipazione del ristoro concesso con provvedimento n. _____ di data _____, come disciplinata dall'art.6 delle modalità attuative, per l'importo di _____ (non superiore al 50% dell'importo del ristoro concesso);

- che l'accredito dell'importo disponibile avvenga sul seguente conto corrente bancario/postale:

IBAN: _____

INTESTATARIO CONTO CORRENTE _____

Istituto _____

Agenzia _____

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del *"Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)"*, il sottoscritto dichiara di essere informato che i dati personali raccolti e contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo gli competono tutti i diritti previsti dagli articoli da 15 a 20 del medesimo Regolamento.

DATA _____

Firma del richiedente

RICHIESTA DI RISTORO REGIONALE PERTINENZE

Delega comproprietari/coeredi

COMUNE di _____

Delega dei comproprietari/coeredi della pertinenza danneggiata a causa dagli eventi meteorologici verificatisi dal 13 luglio al 6 agosto 2023

IN RELAZIONE ALLA PERTINENZA DANNEGGIATA

sita nel Comune di _____ Prov. _____

Via/viale/piazza/(altro) _____ n. _____, CAP _____

IL/I SOTTOSCRITTO/I

1) Cognome _____ Nome _____
nato/a a _____ il ____/____/____
C.F. _____

in qualità di comproprietario/coerede dell'unità immobiliare sopra identificata

2) Cognome _____ Nome _____
nato/a a _____ il ____/____/____
C.F. _____

in qualità di comproprietario/coerede dell'unità immobiliare sopra identificata;

3) Cognome _____ Nome _____
nato/a a _____ il ____/____/____
C.F. _____

in qualità di comproprietario/coerede dell'unità immobiliare sopra identificata;

4) Cognome _____ Nome _____
nato/a a _____ il ____/____/____
C.F. _____

in qualità di comproprietario/coerede dell'unità immobiliare sopra identificata;

5) Cognome _____ Nome _____
nato/a a _____ il ____/____/____
C.F. _____

in qualità di comproprietario/coerede dell'unità immobiliare sopra identificata;

DELEGA/DELEGANO

il/la Sig./Sig.ra Cognome _____ Nome _____
nato/a a _____ il ____/____/____
C.F. _____ in qualità di
comproprietario/coerede,

- ☐ **alla presentazione della domanda di contributo**
- ☐ **alla riscossione della somma spettante quale contributo**

Il/i sottoscritto/i autorizza/autorizzano il trattamento dei dati personali ai soli fini dell'istruttoria

DATA _____

Firma del delegante

Firma del delegante

Firma del delegante

Firma del delegante

Firma del delegante

Allegati:

- fotocopia dei documenti di identità in corso di validità